

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 10018/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10018 del 2019, proposto da Maria Rosaria Ambrosio, Filomena Ambrosio, Dina D'Alessandro, Fulvio Dinoi, Mattia Zaccarin, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Rosario Bongarzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Talladira in Roma, via Buccari 11;

contro

Ministero Dell'Istruzione, Dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico

Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per La Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per il Trentino Alto Adige, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 07152/2019, resa tra le parti, concernente PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E PREVIA CONCESSIONE DI IDONEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

A. del D.D.G. n. 73 del 28 Gennaio 2019 avente ad oggetto l'integrazione delle graduatorie di istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 Giugno 2015 n. 326 e del D.M. 23 aprile 2018 n. 335, pubblicato con la nota Miur 0003934 del 29-01-2019 nella parte in cui:

- consente solo ai soggetti inseriti nelle graduatorie di III fascia, che acquisiscono il titolo di abilitazione, di presentare domande di precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze, escludendo, però, gli odierni ricorrenti quali docenti laureati in possesso dei 24 Cfu in settori formativi psico-antropo-pedagogici o nelle metodologie didattiche , non possono, invece, aggiornare il relativo punteggio acquisito con l'effettivo servizio prestato, stante il possesso del titolo abilitante ex se;

- all'articolo 2 del predetto decreto MIUR 73/2019 nella parte in cui consente l'inserimento nella II fascia della graduatoria di istituto, con conseguente collocazione in un elenco aggiuntivo, solo ai soggetti che hanno conseguito il titolo di abilitazione entro il 1 febbraio 2019, escludendo, però, gli odierni ricorrenti, docenti laureati in possesso dei 24 Cfu in settori formativi psico-antropo-pedagogici o nelle metodologie didattiche, muniti del titolo di studio abilitante ex lege;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale ivi

incluso il Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 73 del 28.01.2019 ed il D.M. 335/2018 Miur anche non conosciuto.

- E per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno - del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti, anche con riserva in attesa del definitivo riconoscimento del titolo ovvero ad essere ammessi a presentare la domanda di inserimento in seconda fascia aggiuntiva come prevista dal D.M. impugnato in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati e, in subordine, ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I. per le specifiche classi di concorso indicate nella domanda;

e per la remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 rispetto all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 laddove prevede quali titoli di accesso ai successivi concorsi l'abilitazione all'insegnamento e palesa una disparità di trattamento rispetto ai docenti in possesso di titolo di accesso ai concorsi ex art. 5 D.Lgs 59/2017 (laurea e 24 Cfu) rispetto agli artt. 3 e 97 Costituzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, motivata perché la notifica nei modi ordinari sarebbe particolarmente difficile per l'elevato numero dei destinatari e per le difficoltà a reperirli e che, ai sensi di legge, si può procedere alla notifica per pubblici proclami mediante inserimento del ricorso in appello e del decreto nella area tematica del sito istituzionale del MIUR;

Considerato che tale adempimento possa avvenire con la pubblicazione del ricorso in appello e del procedimento appellato nel testo integrale sul sito web del Ministero resistente, nonché dell'avviso contenente la indicazione della Autorità Giudiziaria dinanzi alla quale si procede, del numero di registro generale del ricorso in appello, del nome dei ricorrenti appellanti, della amministrazione intimata, di almeno tre controinteressati, degli estremi dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di ricorso;

P.Q.M.

Autorizza la notificazione per pubblici proclami con le modalità sopra indicate in parte motiva nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto; dispone che le prove delle eseguite notificazioni siano depositate nella Segreteria della Sezione entro i 30 (trenta) giorni successivi.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 6 dicembre 2019.

Il Presidente
Sergio De Felice

IL SEGRETARIO